



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

DELIBERAZIONE

N. 37

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza **Ordinaria** in **Prima** Convocazione

- Seduta Pubblica -

Oggetto: DEBITO FUORI BILANCIO DELL'IMPORTO DI € 54.101,62 DI CUI ALLA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA – SECONDA SEZIONE CIVILE N. 894/2016, DEPOSITATA IN DATA 24/05/2016 NELLA CAUSA TRA IL COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI E FANTI RITA E ALTRI. RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 193 E 194 DEL D.LGS. N. 267/2000.

Addì **VENTOTTO LUGLIO DUEMILASEDICI**, alle ore **21:00**, nella sala del Consiglio Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, vennero oggi convocati i Consiglieri Comunali.

Fatto l'appello al presente punto, risultano:

1) FABBRI MAURIZIO	P	8) ANGIOLINI GIACOMO	P
2) AURELI DANIELA ENRICA	P	9) BETTAZZI MARCO	P
3) MAZZONI DAVIDE	A	10) MARCHIONI RITA	A
4) ROCHEFORTI ELENA	P	11) NUCCI RINA	P
5) TARABUSI TOMMASO	P	12) VIGNOLI PAMELA	P
6) VANDELLI PAOLO	P	13) CARBONI GERMANO	A
7) NUCCI MARGHERITA	P		

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE, **Dott.ssa Brizzi Clementina**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. **Fabbri Maurizio**, **SINDACO**, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Nomina Scrutatori i Consiglieri: **Aureli Daniela Enrica**, **Nucci Rina**, **Tarabusi Tommaso**.

Copia trasmessa per competenza

- Area Economico Finanziaria
Tributi/Personale

- Area Territorio e Sviluppo

- Area Servizi Generali, Servizi Sociali e alla Persona

- Area Servizi Demografici, Elettorale e Scolastici

- Area Sicurezza e Vigilanza

- Segretario Comunale

- Sindaco

- Assessore _____

- _____

OGGETTO:

DEBITO FUORI BILANCIO DELL'IMPORTO DI € 54.101,62 DI CUI ALLA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA – SECONDA SEZIONE CIVILE N. 894/2016, DEPOSITATA IN DATA 24/05/2016 NELLA CAUSA TRA IL COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI E FANTI RITA E ALTRI. RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 193 E 194 DEL D.LGS. N. 267/2000.

Espone l'argomento il Sindaco Maurizio Fabbri. Il Consiglio comunale è chiamato a pronunciarsi in merito al riconoscimento del debito fuori bilancio emerso dalla sentenza di Appello che ha confermato la responsabilità del Comune per il 15% dei danni subiti dai cittadini interessati. Espone quindi come verrà finanziato il debito.

La consigliera del gruppo di minoranza “Castiglione 2000” Rina Nucci procede alla lettura del seguente intervento:

“Apprendiamo solo da qualche giorno, dall’ordine del giorno del Consiglio Comunale di oggi, 28 luglio 2016 che il Comune di Castiglione dei Pepoli, nell’appello avverso la sentenza di condanna in primo grado del Tribunale di Bologna per i lavori della RSA, è stato nuovamente condannato al risarcimento danni per 54.101 euro come da sentenza della Corte d’appello di Bologna del 24 maggio 2016 e in aggiunta per ulteriori 170.650 euro con la sentenza del Tribunale di Bologna del 5-04-2016 riguardante un nuovo contenzioso con le ditte incaricate alla costruzione. Leggiamo infatti dalla sentenza del 24-05-16:”Sia il Comune di Castiglione dei Pepoli che i professionisti incaricati (direttore dei lavori e direttore operativo) devono essere ritenuti responsabili per i danni verificatisi in conseguenza della realizzazione dell’opera con modalità difforme rispetto al Progetto approvato dallo stesso ente pubblico senza il rispetto delle norme di prudenza (ove rispettate avrebbero evitato o comunque contenuto il verificarsi degli eventi lesivi di cui la causa) e delle prescrizioni degli enti coinvolti nella legittimazione dell’intervento. ”Rimaniamo quantomeno sorpresi da queste condanne, visti i vari interventi fatti in questi anni dalla Vicesindaco Aureli che l’appello sarebbe andato sicuramente a buon fine per l’Amministrazione. E invece la Corte d’Appello le ha dato torto e il nostro Comune (cioè i cittadini!) deve pagare ancora danni e spese processuali. Come Gruppo Consiliare vogliamo poi esprimerci in merito alla modalità con cui l’informazione è stata, anzi NON è stata data tempestivamente (la sentenza risale a più di due mesi fa), visto anche che tale consistente esborso comporta un debito fuori bilancio che oggi dobbiamo votare. Crediamo che la cittadinanza vada sempre correttamente informata non solo quando vi siano eventi o iniziative che possono dare lustro, ma soprattutto quando si parla di soldi dei cittadini che vengono usati per coprire costi dovuti a gravi colpe di chi amministra. Ci riserviamo comunque di verificare in maniera ancora più approfondita l’entità complessiva del danno alle casse pubbliche alla luce della sentenza di Appello ed eventuali azioni da intraprendere a salvaguardia dei soldi di tutti cioè del "bene comune".

Il Gruppo Consiliare di Castiglione 2000, 28 luglio 2016”

Il Sindaco risponde che la sede istituzionale per informare i consiglieri e i cittadini è il Consiglio Comunale, non capisce il senso dell'osservazione fatta dalla consigliera Rina Nucci.

La consigliera Rina Nucci ribadisce il concetto ed afferma che essendo stata istituita la Commissione bilancio sarebbe stato opportuno esporre l'argomento in quella sede prima della trattazione del punto in Consiglio Comunale.

Il Sindaco risponde che, come è noto, la sentenza è un atto pubblico; quando il Comune ha appreso la notizia ha istruito la pratica come previsto dalla legge.

La consigliera Rina Nucci ribatte che il passaggio in Commissione era necessario per capire nel merito la pratica e per capire cosa l'Amministrazione intende fare.

Il Sindaco spiega che la proposizione del ricorso avverso la sentenza di primo grado, in relazione a come si sono svolti i fatti, era sostanzialmente un atto dovuto. La sentenza di secondo grado riconferma pari pari quella di primo grado. Il Comune ha fatto quello che era tenuto a fare adesso spetta alla Corte dei Conti, che ha aperto un fascicolo, definire le eventuali responsabilità erariali conseguenti, non spetta all'Amministrazione giudicare ma rispettare le sentenze dell'autorità Giudiziaria.

La consigliera del gruppo di minoranza “Castiglione 2000” Pamela Vignoli chiede quando saranno ultimati i lavori per cominciare a utilizzare la struttura, avendo il Comune fino ad ora soltanto pagato risorse ingenti.

Il Sindaco risponde che la ditta sta ultimando l'ultimo stralcio dei lavori; intanto si sta lavorando sulla convenzione con l'Ausl per l'utilizzo dei locali.

La consigliera Pamela Vignoli chiede se vi è un'ipotesi di data per l'ultimazione dei lavori.

Il Sindaco dice di non poter dare alcuna data in quanto dopo l'ultimazione dei lavori dovranno essere effettuati i collaudi, di conseguenza è difficile stabilire una data certa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 in data 29/04/2016 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2016/2018 nonché la relativa nota di aggiornamento;
- con propria deliberazione n. 22 in data 29.4.2016 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2016/2018 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;

Premesso che:

- in data 27/1/2004 è stato stipulato tra l'Amministrazione comunale di Castiglione dei Pepoli e la Calabrese Costruzioni srl (in qualità di mandatario anche della B & B Costruzioni srl) il contratto di appalto rep. n.3733 con il quale sono stati affidati i lavori di costruzione del centro riabilitativo residenziale diurno;
- durante l'esecuzione dei lavori l'appaltatore ha arbitrariamente modificato la profondità dello scavo di fondazione causando così un movimento del versante a monte dell'area di cantiere che ha causato lesioni ai fabbricati soprastanti;
in data 29/11/2004, quando l'area del cantiere era già stata messa in sicurezza grazie all'intervento di somma urgenza eseguito dall'amministrazione comunale, i sig.ri Fanti Rita, Righetti Maria Luisa, Righetti Angelo, Righetti Giovanni, Righetti Leo e Righetti Luciano hanno notificato al Comune di Castiglione dei Pepoli il ricorso (R.G.30444/04) ex art.688 c.p.c. per denuncia di danno temuto;
- nell'ambito del suddetto procedimento giudiziario, i CTU prof. Elmi e geom. Sanna, riscontrato che non vi erano pericoli imminenti di movimenti franosi che potessero creare pericolo per le persone e/o per le cose, hanno richiesto che la ripresa dei lavori in cantiere fosse subordinata alla approvazione di una perizia di variante che garantisse la stabilità del versante anche dopo la eliminazione del terrapieno di contenimento;
- la richiesta perizia di variante, previo assenso dei CTU, venne approvata con deliberazione della Giunta comunale n.57 del 29/5/2006; in essa si stabiliva, preso atto della diversa conformazione delle fondazioni già arbitrariamente realizzata dall'Appaltatore;
 - di modificare la struttura del Centro Riabilitativo Residenziale Diurno;
 - di realizzare uno strato di scorrimento che svincolasse l'edificio dal substrato, consentendogli di assecondare i movimenti profondi del versante;
 - di realizzare una seconda platea sovrapposta allo strato di scorrimento e l'adeguamento della struttura in elevazione in modo che avesse caratteristiche tali da sostenere le tensioni che i terreni a monte avrebbero loro trasmesse;
- in data 20/04/2006, Rita Fanti, Annunziata Beretta, Elsa Righetti, Santino Beretta, Alfredina Righetti, Giovanni Righetti, Angelo Righetti, Mario Righetti, Luciano Enrico Righetti, Maria Luisa Righetti, Stefano Righetti, Simona Righetti e Maria Pia Zeloni hanno citato in giudizio il Comune di Castiglione dei Pepoli - unitamente ed in solido - con Calabrese Costruzioni srl, B & B Costruzioni srl, l'ing. Claudio Comastri, l'arch. Gianfranco Mazzei e l'arch. Clotilde Maria Ciardullo l'atto di citazione (R.G.161/2006) con il quale hanno chiesto di essere risarciti dei danni subiti dalle rispettive abitazioni soprastanti l'area di cantiere;
- in data 19/10/2011 il Tribunale civile di Bologna ha depositato la sentenza n.102/2011, mai notificata al Comune di Castiglione dei Pepoli, con la quale ha stabilito che il Comune medesimo è responsabile (insieme con l'appaltatore, il direttore dei lavori e il coordinatore della sicurezza) dei danni subiti dalle parti attrici e che tale responsabilità è quantificabile nel 15% ;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 37 DEL 28/07/2016

- nella medesima sentenza il Tribunale civile di Bologna ha condannato il Comune di Castiglione dei Pepoli a risarcire, in solido con le altre parti, il danno che complessivamente è stato determinato in € 841.500,00 oltre a rivalutazione, interessi e spese legali liquidate in complessivi € 39.405,00 + spese generali, CPA e IVA e che pertanto la quota a carico del Comune ammonta a € 146.379,48;
- la sentenza è apparsa censurabile sia sotto il profilo della affermazione di responsabilità del Comune sia sotto il profilo della determinazione del danno subito dalle parti attrici;
- in particolare, la sentenza non poteva essere condivisa per il fatto che:
 - il Comune è il committente dell'opera e non l'esecutore e non può essere responsabile di una arbitraria iniziativa dell'appaltatore che ha eseguito gli scavi a profondità maggiore, diversamente da quanto previsto nel progetto;
 - il danno subito dagli attori è stato sovrastimato in quanto la determinazione del danno è stata compiuta trascurando il fatto che le case non devono essere ricostruite ex novo né migliorate rispetto alla condizione ante sinistro, ma devono solo essere riparate;

Richiamata la deliberazione di giunta Comunale n° 9 del 14.02.2012 con la quale veniva autorizzata la proposizione di appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna – sezione distaccata di Porretta Terme n. 102/2011, depositata in data 19/10/2011;

Dato atto che il processo di appello si è concluso con la sentenza n° 894/2016 pubblicata il 24.05.2016 RG. 475/2012 della Corte di Appello di Bologna che ha disposto che:

- *“Va confermata la responsabilità del Comune di Castiglione dei Pepoli, della DL (..),..e delle associazioni di imprese ATI (..) per i fatti di causa”. Correttamente il Tribunale ha ritenuto la loro concorrente responsabilità nella determinazione dei danni agli immobili degli attori (..);*
- *“Va quindi confermata l'impugnata sentenza sull'accertamento e sulla percentuale di responsabilità per ciascuno dei soggetti coinvolti così come quantificata”;*
- *“In relazione al quantum va confermata la sentenza impugnata dovendosi disattendere le rispettive censure (..)”;*
- *“in riforma della impugnata sentenza ed in accoglimento dell'appello incidentale svolto dai proprietari degli immobili, vanno a costoro attribuite, in aggiunta a quanto già riconosciuto a titolo risarcitorio dal Tribunale, le seguenti somme come specificamente indicate dal C.T.U. (..) e quantificate in complessivi € 120.000,00;*
- *“sul credito risarcitorio va inoltre riconosciuta anche l'IVA così come richiesto dagli attori appellanti (..)”;*

- *“in accoglimento dell’appello incidentale proposto dagli attori le somme come per ciascuno riconosciute devono essere rivalutate ex indici ISTAT ...con decorrenza dalla data di deposito della CTU al saldo effettivo oltre interessi legali come già riconosciuti in sentenza”;*
- *“Va infine accolta la domanda avanzata in questo grado da parte dell’appellante Comune di Castiglione dei Pepoli per la condanna degli attori appellati ai sensi dell’articolo 89 cpc avendo riguardo alle espressioni contenute negli atti difensive ritenute offensive e comunque eccessive rispetto al diritto di difesa”;*
- *(..omissis..)*

Preso pertanto atto che il Comune di Castiglione dei Pepoli è tenuto a pagare ulteriori somme per:

- Rivalutazioni ISTAT, interessi e IVA;
- Riconoscimento del deprezzamento;

Visti i conteggi in atti;

Richiamato l’art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che:

1. *Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:*
 - a) *sentenze esecutive;*
 - b) *copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
 - c) *ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;*
 - d) *procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
 - e) *acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza. (701)*
2. *Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.*
3. *Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'articolo 193, comma 3, l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse.*

Ritenuto necessario provvedere al riconoscimento di legittimità del suddetto debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000, in considerazione degli elementi costitutivi indicati nella documentazione allegata, per un importo complessivo di €. 54.101,62 (pari al 15% della condanna di cui alla sentenza n° 894/2016 della Corte di Appello di Bologna) come segue:

Descrizione del debito		Importo riferito a spese di investimento	Importo riferito a spese correnti
A	Sentenze esecutive	37.321,50	16.780,50
TOTALE			54.102,00

e di rimandare al successivo atto di approvazione degli equilibri di bilancio e variazioni conseguenti, le misure necessarie al loro ripiano;

Richiamato infatti, l'articolo 193 del d.Lgs. n. 267/2000, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 444, della legge n. 228/2012, il quale testualmente recita:

Articolo 193 *Salvaguardia degli equilibri di bilancio*

- Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico.*
- Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. In tale sede l'organo consiliare dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194, per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio. La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.*
- Ai fini del comma 2 possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili con riferimento a squilibri di parte capitale. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in*

deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.

Visto l'art. 119 della Costituzione, come modificato dall'art. 5, ultimo comma, della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, il quale prevede che comuni, province e regioni possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento;

Visto l'art. 41, comma 4, della legge n. 448/2001, il quale ha chiarito che il ricorso all'assunzione di mutui ai sensi dell'art. 194, comma 3 del d.Lgs. n. 267/2000 può avvenire solo per debiti fuori bilancio maturati prima dell'entrata in vigore della Legge Costituzionale n. 3/2001, avvenuta in data 8 novembre 2001;

Visto l'art. 30, comma 15, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il quale dispone la nullità degli atti e dei contratti stipulati di ricorso all'indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di investimento;

Verificato, alla luce delle norme sopra richiamate che il finanziamento dei debiti fuori bilancio può avvenire:

- mediante utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato accertato in sede di approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso, ai sensi dell'art. 187, comma 2, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000, nei limiti fissati dal comma 3-bis;
- mediante utilizzo per l'anno in corso e per i due successivi, a mente dell'articolo 193, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000:
 - a) di tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione dei mutui e delle entrate aventi specifica destinazione, ivi comprese quelle derivanti dall'aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali disposta entro il 30 settembre in sede di riequilibrio;
 - b) dei proventi delle alienazioni, limitatamente ai debiti fuori bilancio riconducibili a spese di investimento;
- mediante assunzione di mutui, qualora il finanziamento non possa avvenire nei modi sopra indicati e venga dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse, limitatamente a:
 - a) debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento;
 - b) debiti fuori bilancio riferiti a spese correnti solo se maturati anteriormente al 08/11/2001;

Analizzate le risorse finanziarie e patrimoniali dell'ente nonché l'andamento della gestione corrente e rilevata la possibilità di ripianare i debiti fuori bilancio mediante utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione così come approvato con delibera di consiglio n° 23/2016;

Dato atto altresì che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 187, comma 3-bis, del d.Lgs. n. 267/2000, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione in sede di riequilibrio è consentito anche se l'ente fa ricorso ad anticipazione di tesoreria né all'utilizzo di entrate aventi specifica destinazione;

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lett. b), n. 9, del d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Con voti favorevoli 8; astenuti 2 (Nucci Rina, Vignoli) resi ai sensi di legge;

DELIBERA

1) Di riconoscere, ai sensi dell'art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000 e per le motivazioni espresse in premessa, la legittimità del debito fuori bilancio per un importo complessivo di €. 54.101,62 di cui alla sentenza di appello n° 884/2016 della Corte di appello di Bologna;

2) Di dare atto che il riconoscimento del debito fuori bilancio avviene fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa;

3) Di dare atto che, trattandosi di debiti derivanti da sentenze, il riconoscimento avviene restando impregiudicato il diritto ad impugnare l'esito del giudizio;

4) Di provvedere al finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui al punto 1), per l'importo complessivo di €. 54.101,62 **come segue**:

- **per la quota relativa al danno pari ad € 37.321,50 mediante applicazione dell'avanzo libero di amministrazione;**
- **per le somme relative alle spese legali e di condanna pari ad 16.780,50 mediante prelevamento del “Fondo accantonamento per liti” (cap. 1450/0/2016);**

5) Di rinviare al successivo atto di approvazione degli Equilibri di bilancio 2016 le necessarie variazioni al bilancio di previsione dell'esercizio in corso ;

- 6) Di dare atto che** con il presente provvedimento non vengono utilizzate entrate aventi destinazione vincolata per legge;
- 7) Di dare atto che** sono rigorosamente rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri di bilancio e di patto per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti;
- 8) Di trasmettere** il presente provvedimento ai responsabili del procedimento per l'immediata liquidazione delle spese;
- 9) Di trasmettere** il presente provvedimento alla Procura della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge n. 289/2002.
- 10) Di dichiarare**, con separata votazione *favorevole unanime* la presente deliberazione *immediatamente eseguibile*, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

(Provincia di BOLOGNA)

Piazza Marconi n. 1 - 40035 Castiglione dei Pepoli

Tel. 0534/801611 - Fax 0534/801700

P.I. 00702191206

C.F. 80014510376

Allegato A) alla delibera n. 37 /CC del 28/07/2016

avente ad oggetto: **DEBITO FUORI BILANCIO DELL'IMPORTO DI € 54.101,62 DI CUI ALLA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA – SECONDA SEZIONE CIVILE N. 894/2016, DEPOSITATA IN DATA 24/05/2016 NELLA CAUSA TRA IL COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI E FANTI RITA E ALTRI. RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 193 E 194 DEL D.LGS. N. 267/2000.**

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del Decreto Leg.vo 18.08.2000 n. 267 e con riferimento alla deliberazione sopra indicata, il/i sottoscritto/i esprime/mono:

Parere *Favorevole* sulla *Regolarità Tecnica*

IL RESPONSABILE DI AREA

(F.to Aldrovandi Alessandro)

Parere *Favorevole* sulla *Regolarità Contabile*

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

(F.to Antonelli Denise)

=====

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to FABBRI MAURIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA BRIZZI CLEMENTINA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata sulla sezione Albo Pretorio del sito web istituzionale di questo Comune dal 08/08/2016 al 23/08/2016, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 - 1° co. - del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e dell'art. 32 - 1° co. - della L. 69 del 18.06.2009.

Castiglione dei Pepoli, addì 08/08/2016

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to COLLINA ROBERTA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il giorno **28/07/2016**

☒ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - 4° c.- D.Lgs. 267/18.08.2000)

☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° c.- D.Lgs. 267/18.08.2000)

Castiglione dei Pepoli, addì 28/07/2016

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to COLLINA ROBERTA

Si attesta che la presente deliberazione è copia conforme al suo originale per quanto riguarda il contenuto del provvedimento e per quanto riguarda tutte le attestazioni ad esso riferite.

Castiglione dei Pepoli, addì 08/08/2016

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
